



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

SEGRETARIO GENERALE

Determinazione n. 233 del 27.10.2020

OGGETTO. PRESTAZIONE LAVORATIVA IN MODALITA' "LAVORO AGILE" . MODIFICA E INTEGRAZIONI DISCIPLINARE APPROVATO CON DETERMINAZIONE SEGRETARIALE N. 149 DEL 30.07.2020.

IL SEGRETARIO GENERALE

Premesso che :

- con propria precedente Determinazione n. 98 del 21.05.2020, era stata data attuazione alla modalità di prestazione lavorativa "lavoro agile (c.d. *smartworking*) presso il Comune di Monasterolo di Savigliano fino al 31.07.2020.
- 1. con successiva Determinazione n. 149 del 30.07.2020 veniva approvato il "*Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile" prevedendo l'efficacia delle misure fino al 31.12.2020,*

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/79 del 3 giugno 2020»;
- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 19 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale in questo ultimo periodo;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Atteso che le limitazioni devono essere sempre ispirate ai principi di necessità, proporzionalità, ragionevolezza, bilanciamento e temporaneità;

Ritenuto che le limitazioni devono avere una durata proporzionale e ragionevole e devono essere contemperate con le altrettante esigenze economiche delle imprese e della continuità aziendale;

Visti:

- le Circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;
- il Protocollo quadro per prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da "Covid-19", del 24 luglio 2020 "Rientro in sicurezza" sottoscritto dal Ministro per la Pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;
- il primo comma dell'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: "Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei

cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi ...”;

- l'art. 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, secondo cui i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 ed in particolare l'art. 3, commi 3 e 4, secondo cui:

“3. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della Pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.”;
- l'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui *un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico, nonché nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;*

Considerato che il Ministro della Pubblica amministrazione, in esecuzione ai precedenti DPCM del 13 ottobre 2020 e del 18 ottobre 2020, con proprio decreto del 19 ottobre 2020, ha ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni, in fase di applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato art. 263 del dl n. 34/2020, specifiche modalità organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile , come di seguito sintetizzate :

1. *Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.*
2. *Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non è richiesto l'accordo individuale di cui all'articolo 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*
3. *Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria*
4. *Ciascun dirigente /figura apicale/responsabile di settore :*
 - a) *Provvede ad una mappatura delle “mappatura delle attività” e dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere svolti con modalità agile*
 - b) *adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'articolo 21-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonché, di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale;*
 - c) *favorisce la rotazione del personale tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attività in modalità agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;*
 - d) *tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera precedente, ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilità manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalità di lavoro agile, secondo criteri di priorità che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza*

nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonché del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza

5. *Al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in modalità agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili. È in ogni caso consentito, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.*
6. *Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato.*

Richiamato l'art. 3, comma 3, del D.P.C.M 24.10.2020 ai sensi del quale : “ *Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/2001, è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazioneomissis.....*”

Sottolineato, altresì che:

1. la modalità di lavoro in forma “agile” dovrà essere conciliata con i servizi prestati in *front office* e nell'ipotesi di impossibilità di organizzazione del medesimo servizio attraverso turni e/o nuova articolazione del servizio, o per mancanza di unità di personale, non potrà essere accolta la richiesta, in quanto Questa Amministrazione deve continuare ad assicurare , in via ordinaria e per la propria competenza:
 - La normale apertura degli uffici pubblici ,
 - Il regolare svolgimento di tutte le proprie attività istituzionali
 - Continuità dell'azione amministrativa
 - Celere conclusione dei procedimenti
2. I Responsabili di Settore e di Uffici di Staff possono revocare, in qualunque momento, per motivate esigenze organizzative i provvedimenti di autorizzazione alla modalità di lavoro agile.

Visto il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “lavoro agile”, adottato con Determinazione segretariale n. 8 del 28.07.2020

Ritenuto necessario, integrarlo e modificarlo come segue, in ottemperanza alle recenti disposizioni regolamentari e governative e ministeriali:

Art. 2 . Casi nei quali è consentita l'attivazione del “lavoro agile”:

- a) dipendenti esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità
- b) dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori di anni 14;
- c) dipendenti che si avvalgono dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere la sede lavorativa;
- d) dipendenti che non sono assegnati ad uffici aperti al pubblico e che possono svolgere funzioni in modalità lavoro agile, senza nocumento al regolare svolgimento di tutti i compiti assegnati, previa ricognizione, da parte di ciascun Responsabile di Settore, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa, sono compatibili con modalità di lavoro agile

In tutti i casi sopra riportati I competenti Responsabili di Settore o il Segretario Generale dovranno accertare la compatibilità della prestazione lavorativa con la modalità di svolgimento in forma agile con riferimento alla strumentazione a disposizione, alla natura , alla tipologia del servizio, al numero dei dipendenti assegnati, alla possibilità o meno di organizzare turni o rivedere l'articolazione dell'orario di lavoro del richiedente.

Sono assegnati in modalità di "lavoro agile" per tutta la durata del periodo :

1. dipendenti, Responsabili di Settore, Responsabili Uffici di Staff e Segretario Generale che non si trovino in condizione di malattia certificata, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21 bis commi 1 e 2 del D.l. 104/2020, conv. In L. 126/2020.

L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato

Art . 3 Attività in presenza che non possono essere svolte in modalità smart working

Sono individuate le seguenti attività da rendere obbligatoriamente in presenza che non sono compatibili con l'attivazione del "lavoro agile":

- a) Attività della protezione civile
- b) Attività della Polizia locale, ad eccezione delle funzioni di attività produttive per il personale non avente funzioni di polizia locale e della centrale operativa
- c) Attività dell'anagrafe, stato civile, servizio leva, servizio elettorale, servizio cimiteriale e polizia mortuaria
- d) Attività dei servizi socio - assistenziali
- e) Attività connesse al pagamento stipendi
- f) Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti

g) Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di luoghi, impianti o arredi pubblici

h) Attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali di proprietà comunale

5.3. Sede e articolazione delle giornate di lavoro agile

La modalità di "lavoro agile" è consentita per un massimo di n. 2 giorni lavorativi alla settimana, non frazionabili né a mezzogiornate, né ad ore. Nei restanti giorni lavorativi, il dipendente è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa "in presenza" nella sede ordinaria di servizio, con il normale orario di lavoro applicato per il servizio cui è assegnato. Rientra nelle funzioni dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di concerto con il Segretario Generale, la valutazioni di opzioni alternative di organizzative, di turnazione, di alternanza lavoro agile e lavoro in presenza, propedeutiche alla continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti .

Tutto ciò premesso

Visto il D. Lgs. n. 267/2000

Visto il D. Lgs. n. 165/2001

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

2. di integrare e modificare il Disciplinare sulle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità "lavoro agile", adottato con Determinazione segretariale n. 149 del 30.07.2020 in ottemperanza alle recenti disposizioni regolamentari e governative e ministeriali, come segue:

Art. 2 . Casi nei quali è consentita l'attivazione del "lavoro agile":

- e) dipendenti esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia da COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità***
- f) dipendenti sui quali grava la cura dei figli minori di anni 14;***
- g) dipendenti che si avvalgono dei servizi di trasporto pubblico per raggiungere la sede lavorativa;***
- h) dipendenti che non sono assegnati ad uffici aperti al pubblico e che possono svolgere funzioni in modalità lavoro agile, senza nocumento al regolare svolgimento di tutti i compiti assegnati, previa ricognizione, da parte di ciascun Responsabile di Settore o del Segretario Generale, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa, sono compatibili con modalità di lavoro agile***

In tutti i casi sopra riportati I competenti Responsabili di Settore o il Segretario Generale dovranno accertare la compatibilità della prestazione lavorativa con la modalità di svolgimento in forma agile con riferimento alla strumentazione a disposizione, alla natura , alla tipologia del servizio, al numero dei

dipendenti assegnati, alla possibilità o meno di organizzare turni o rivedere l'articolazione dell'orario di lavoro del richiedente.

Sono assegnati in modalità di "lavoro agile" per tutta la durata del periodo :

- 2. dipendenti, Responsabili di Settore, Responsabili Uffici di Staff e Segretario Generale che non si trovino in condizione di malattia certificata, nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21 bis commi 1 e 2 del D.l. 104/2020, conv. In L. 126/2020.*

L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorità sanitaria competente per il Covid-19, è equiparata al servizio effettivamente prestato.

Art. 3 Attività in presenza che non possono essere svolte in modalità smart working

Sono individuate le seguenti attività da rendere obbligatoriamente in presenza che non sono compatibili con l'attivazione del "lavoro agile":

- i) Attività della protezione civile*
- j) Attività della Polizia locale, ad eccezione delle funzioni di attività produttive per il personale non avente funzioni di polizia locale e della centrale operativa*
- k) Attività dell'anagrafe, stato civile, servizio leva, servizio elettorale, Servizio cimiteriale e polizia mortuaria*
- l) Attività dei servizi socio - assistenziali*
- m) Attività connesse al pagamento stipendi*
- n) Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti*
- o) Attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e controllo di luoghi, impianti o arredi pubblici*
- p) Attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali di proprietà comunale*

5.3. Sede e articolazione delle giornate di lavoro agile

La modalità di "lavoro agile" è consentita per un massimo di n. 2 giorni lavorativi alla settimana, non frazionabili né a mezze giornate, né ad ore. Nei restanti giorni lavorativi, il dipendente è obbligato a svolgere la propria attività lavorativa "in presenza" nella sede ordinaria di servizio, con il normale orario di lavoro applicato per il servizio cui è assegnato. Rientra nelle funzioni dei Responsabili di Settore ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, di concerto con il Segretario Generale, la valutazione di opzioni alternative di organizzative, di turnazione, di alternanza lavoro agile e lavoro in presenza, propedeutiche alla continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti .

- 3. di stabilire che :*

- le misure previste avranno efficacia fino 31.12.2020, al fine di verificare i risultati e di consentire eventuali interventi correttivi ;*
- la modalità di lavoro in forma "agile" dovrà essere conciliata con i servizi prestati in front office e nell'ipotesi di impossibilità di organizzazione del medesimo servizio attraverso turni e/o*

nuova articolazione del servizio, o per mancanza di unità di personale, non potrà essere accolta la richiesta di assegnazione in modalità di lavoro “agile”;

- l'accoglimento o il rigetto delle domande dei dipendenti per l'attivazione di tale modalità di lavoro rientra nella discrezionalità, competenza e responsabilità dei rispettivi Responsabili di Settore ex art. 107 del D.lgs. 267/2000, e del Segretario Generale nell'ipotesi di richiesta di un Responsabile di Settore da cui dipendono funzionalmente e gerarchicamente i richiedenti;
- i competenti Responsabili di Settore e il Segretario Generale dovranno valutare se l'attività lavorativa per la quale viene richiesta l'attivazione della modalità “*lavoro agile*” rientri in uno dei casi specificati dal “Disciplinare” e, anche nell'ipotesi affermativa, valutare la compatibilità della prestazione lavorativa con la modalità di svolgimento in forma agile con riferimento alla strumentazione a disposizione, alla natura, alla tipologia del servizio, al numero dei dipendenti assegnati, alla possibilità o meno di organizzare turni o rivedere l'articolazione dell'orario di lavoro del richiedente;
- i Responsabili di Settore e il Segretario Generale possono revocare, in qualunque momento, per motivate esigenze organizzative, i provvedimenti di autorizzazione alla modalità di lavoro agile;
- l'attivazione del “lavoro agile” non prescinde in alcun modo dall'adozione preventiva di tutte le misure in merito all'utilizzo di ferie relative all'anno 2019 e all'anno 2020 e di tutti i permessi e altri istituti contrattuali.

4. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore per i seguiti di competenza e la massima trasmissione, unitamente alle proprie disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Monasterolo di Savigliano, 27.10.2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Carmelo Mario BACCHETTA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, la presente determinazione viene pubblicata per 15 giorni.
Monasterolo di Savigliano, li 29 OTTOBRE 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmelo Mario Bacchetta